

COVIP
COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE del 30 novembre 2006

Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.

LA COVIP

Visto l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto n. 252/2005), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del decreto legge 13 novembre 2006, n. 279, ai sensi del quale le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2 del comma 3, possono, a far tempo dal 1° gennaio 2007, ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR), dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni dalla stessa impartite;

Visto il medesimo articolo 23, comma 4, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che solo le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 hanno ricevuto, anche tramite procedura di silenzio-assenso, l'autorizzazione o l'approvazione della COVIP in ordine agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) n. 2 del comma 3 ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3 lettera b) n. 1, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007;

Visto l'articolo 19, comma 2, lett. b) del decreto n. 252/2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, e delle altre condizioni richieste dal decreto stesso e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

Visto l'articolo 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 che prevede l'iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell'apposito albo tenuto a cura della COVIP;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, che richiede che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolamentazione generale, del principio di proporzionalità inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

Viste le Direttive emanate dalla COVIP con deliberazione del 28 giugno 2006;

Visti gli Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. g) del decreto n. 252/2005;

Rilevata l'urgenza di adottare le presenti istruzioni e procedure in ragione dell'anticipo dei termini per gli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari alle disposizioni del

decreto n. 252/2005, stabilito dal decreto legge 13 novembre 2006, n. 279;

ADOTTA
il seguente Regolamento:

SEZIONE I

ADEGUAMENTI STATUTARI DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252/2005 (fondi pensione negoziali) che risultino autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006.

Art. 2

Comunicazione e istanza di approvazione degli adeguamenti statutari

1. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, i fondi pensione negoziali provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera *a)* del citato articolo 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:

- a)* attestazione che il nuovo statuto è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;
- b)* attestazione di rispondenza del nuovo statuto alle previsioni dello statuto vigente, per tutte le parti che non sono state modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonché relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;
- c)* attestazione di conformità della copia dello statuto di cui al comma 3 lett. *a)* alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 4;
- d)* istanza di approvazione del nuovo statuto.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

- a)* copia del nuovo statuto con evidenza grafica delle eventuali ulteriori modifiche introdotte in occasione dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;
- b)* copia del verbale della riunione dell'assemblea o dell'organo amministrativo in cui è stato deliberato il nuovo testo di statuto. Nel caso in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute la delibera deve essere adottata dall'assemblea del fondo.

4. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo dello statuto in formato elettronico.

Art. 3

Termini per l'approvazione degli adeguamenti statutari

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione corredata dalla richiesta documentazione, approva lo statuto ovvero nega l'approvazione. Salvo quanto previsto al successivo articolo 17, la comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è presentata, ovvero è pervenuta alla COVIP con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza i necessari elementi integrativi ed il termine è interrotto. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. In tali ipotesi il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione della nuova documentazione.
3. Il termine è, invece, sospeso qualora la COVIP chieda chiarimenti o ulteriori informazioni in relazione alla documentazione prodotta. I chiarimenti e le informazioni devono pervenire alla COVIP entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della COVIP; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata, con conseguente decadenza del fondo dalla facoltà di raccolta delle adesioni.
4. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, lo statuto si intende approvato se la COVIP non ha nel frattempo comunicato di non poter accogliere la relativa istanza con le modalità di cui al comma successivo.
5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi che ostano all'accoglimento della stessa. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. La comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza interrompe i termini per la conclusione del procedimento. Il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. In mancanza di osservazioni nel predetto termine di 20 giorni, l'istanza si intende, in tutto o in parte, rigettata.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del nuovo statuto o dal decorso dei termini, i fondi devono trasmettere alla COVIP il testo dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico, ovvero trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

SEZIONE II

ADEGUAMENTI RELATIVI AI REGOLAMENTI, AL RESPONSABILE E ALL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA DEI FONDI PENSIONE APERTI

Art. 4

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto

legislativo n. 252/2005, che risultino autorizzati all'esercizio dell'attività entro il 31 dicembre 2006.

Art. 5

Comunicazione e istanza di approvazione degli adeguamenti regolamentari.

1. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lett. *h*), del decreto medesimo che sono stati autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera *a*) del citato articolo 23, comma 3, del decreto n. 252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:

a) attestazione che il nuovo regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;

b) attestazione di rispondenza del nuovo regolamento alle previsioni del regolamento vigente, per tutte le parti che non sono state modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonché relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;

c) attestazione di conformità della copia del regolamento di cui al comma 3, lett. *a*) alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 5;

d) istanza di approvazione del nuovo regolamento.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

a) copia del nuovo regolamento con evidenza grafica delle eventuali ulteriori modifiche introdotte in occasione dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;

b) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della decisione del presidente dello stesso o dell'amministratore delegato, in cui è stato deliberato il nuovo testo di regolamento.

4. Nel caso in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute, la delibera di cui al comma 3 lett. *b*) deve essere adottata dall'organo amministrativo. In tal caso, inoltre, alla comunicazione deve essere anche allegata una relazione del responsabile del fondo, volta ad illustrare le motivazioni delle suddette ulteriori modifiche, nonché i presidi posti a tutela degli aderenti laddove tali modifiche comportino un peggioramento delle condizioni economiche o incidano in modo sostanziale sulle caratteristiche del fondo.

5. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del nuovo regolamento in formato elettronico.

Art. 6

Termini per l'approvazione degli adeguamenti regolamentari

1. Per l'approvazione del nuovo regolamento si applicano gli stessi termini previsti nell'articolo 3.

Art. 7

Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti devono dare comunicazione alla COVIP dell'avvenuta nomina del responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di sorveglianza, in conformità all'articolo 5 e all'articolo 23, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A tal fine, la società trasmette alla COVIP, entro 10 giorni dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione dell'organo amministrativo in cui sono state accertate in capo al responsabile del fondo e ai componenti dell'organismo di sorveglianza la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa.
3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, qualora il responsabile del fondo e/o i componenti dell'organismo di sorveglianza siano già stati nominati alla data di presentazione di detta comunicazione.
4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione della carica, la società trasmette inoltre alla COVIP la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

SEZIONE III

ADEGUAMENTI RELATIVI AI REGOLAMENTI, AL PATRIMONIO SEPARATO E AL RESPONSABILE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP) – ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 8

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai piani individuali pensionistici (di seguito: PIP), ossia alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1 lett. b) del decreto n. 252/2005.

Art. 9

Comunicazione e istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252/2005, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera a) e b) n. 2 del citato articolo 23, comma 3, del decreto n.

252/2005.

2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, deve riportare quanto di seguito precisato e deve essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri:

- a) denominazione dell'impresa di assicurazione e del PIP;
- b) indicazione se trattasi di impresa di assicurazione autorizzata dall'ISVAP ad operare nel territorio della Repubblica ovvero di impresa di assicurazione operante in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi;
- c) sede dell'impresa di assicurazione; per le imprese estere in regime di stabilimento dovrà essere indicata la sede principale nonché la sede secondaria nel territorio della Repubblica;
- d) generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
- e) elenco dei documenti allegati;
- f) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate;
- g) attestazione di conformità della copia del regolamento di cui al comma 3 alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al comma 4;
- h) istanza di approvazione del regolamento.

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti, certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:

- a) copia del regolamento e del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della decisione del presidente dello stesso o dell'amministratore delegato, in cui il regolamento è stato deliberato;
- b) condizioni generali di contratto.

4. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del regolamento in formato elettronico.

Art. 10

Termini per l'approvazione del regolamento

1. Per l'approvazione del regolamento si applicano gli stessi termini previsti nell'articolo 3.

Art. 11

Adempimenti conseguenti alla costituzione del patrimonio separato

1. Le imprese di assicurazione danno tempestiva comunicazione alla COVIP dell'avvenuta costituzione del patrimonio autonomo e separato, in conformità agli articoli 4, comma 2, 13, comma 3, e 23, comma 3, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base delle disposizioni impartite dall'ISVAP con provvedimento n. 2472 del 10 novembre 2006.

2. A tal fine, l'impresa trasmette tempestivamente alla COVIP copia della delibera dell'organo amministrativo con la quale si è disposta la costituzione del patrimonio autonomo e separato nonché del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP ovvero comunicazione attestante l'avvenuto decorso del termine per il conseguimento degli effetti

autorizzativi di cui all'articolo 6 del provvedimento dell'ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006.

3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'articolo 9 comma 1, qualora già disponibile alla data di presentazione di detta comunicazione.

Art. 12

Iscrizione all'albo

1. La COVIP dispone l'iscrizione del PIP all'albo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 successivamente al completamento della procedura di approvazione del regolamento, al deposito della nota informativa di cui al successivo articolo 14 e alla ricezione della comunicazione di cui al precedente articolo 11.

Art. 13

Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile del PIP

1. Le imprese di assicurazione devono dare comunicazione alla COVIP dell'avvenuta nomina del responsabile del PIP, in conformità all'articolo 5 e all'articolo 23, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A tal fine, l'impresa trasmette alla COVIP, entro 10 giorni dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'impresa, del verbale, sottoscritto anche dal presidente dell'organo di controllo, della riunione dell'organo amministrativo in cui sono state accertate in capo al responsabile del PIP la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità e decadenza previste dalla normativa.

3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere allegata alla comunicazione di cui all'articolo 9 comma 1, qualora il responsabile del PIP risulti già nominato alla data di presentazione di detta comunicazione.

4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive all'assunzione della carica, l'impresa trasmette inoltre alla COVIP la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

SEZIONE IV

ADEGUAMENTI RELATIVI ALLA NOTA INFORMATIVA

Art. 14

Deposito della nota informativa per la raccolta delle adesioni

1. Contestualmente alla comunicazione di cui ai precedenti articoli 2, 5 e 9, le forme pensionistiche complementari depositano presso la COVIP la nota informativa per la raccolta delle adesioni unitamente ad attestazione, a firma del legale rappresentante, di conformità della stessa allo Schema predisposto dalla COVIP e alle direttive dalla medesima adottate.

2. Eventuali modifiche successive della nota informativa devono essere comunicate alla COVIP, mediante nuovo deposito del testo integrale della nota informativa, prima di procedere alla raccolta di nuove adesioni sulla base del testo modificato.

3. Le informazioni sull'andamento della gestione contenute nella nota informativa sono aggiornate con dati, anche provvisori, al 31 dicembre 2006, ovvero, se questi ultimi non sono ancora disponibili, e limitatamente ai depositi effettuati entro il 31 gennaio 2006, con dati aggiornati al 30 novembre 2006. Le forme pensionistiche complementari procedono a un nuovo deposito della nota informativa non appena sia possibile un aggiornamento della stessa con i dati al 31 dicembre 2006 e qualora i dati definitivi alla medesima data si discostino in misura significativa da quelli provvisori già pubblicati.

SEZIONE V

RACCOLTA DELLE ADESIONI E FACOLTA' DEGLI ADERENTI

Art. 15

Raccolta di nuove adesioni successivamente al 31 dicembre 2006

1. Successivamente al 31 dicembre 2006 le forme pensionistiche complementari possono procedere alla raccolta di nuove adesioni solo a seguito della comunicazione di cui agli articoli 2, 5 e 9 e dell'avvenuto deposito presso la COVIP della nota informativa di cui al precedente articolo 14.

2. Nel modulo di adesione deve essere espressamente indicato che le suddette adesioni vengono acquisite, nelle more del procedimento di approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, sulla base di una preliminare comunicazione di adeguamento statutario/regolamentare e che, pertanto, gli effetti dell'adesione stessa si perfezioneranno solo a seguito del conseguimento dell'approvazione della COVIP ovvero, per i PIP, dell'iscrizione degli stessi nell'albo delle forme pensionistiche complementari tenuto dalla stessa COVIP.

3. Nel modulo di adesione dovrà essere, altresì, precisato che il versamento del TFR e degli altri contributi previsti potrà avvenire, previa approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, ovvero, per i PIP, di iscrizione all'albo, solo dal 1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007.

Art. 16

Facoltà riconosciute agli aderenti

1. Le forme danno tempestivamente informazione agli aderenti dell'intervenuta approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, nonché delle eventuali modifiche sostanziali apportate allo stesso ovvero alla nota informativa per la raccolta delle adesioni. In tale ultimo caso, su indicazione della COVIP, deve essere riconosciuta a coloro che abbiano aderito successivamente al 31 dicembre 2006 la facoltà di aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.

2. Qualora non intervenga l'approvazione da parte della COVIP dello statuto/regolamento ovvero, per i PIP, l'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari entro il 30

giugno 2007, deve essere consentito agli iscritti al 31 dicembre 2006 di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP e a coloro che abbiano aderito successivamente al 31 dicembre 2006 di aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della COVIP.

SEZIONE VI NORME FINALI

Art. 17

Decorrenza delle istanze presentate entro il 31 dicembre 2006

1. Le istanze di approvazione degli statuti/regolamenti presentate entro il 31 dicembre 2006 si considerano ricevute dalla COVIP il 1° gennaio 2007 ai fini della decorrenza dei termini di cui agli articoli 3, 6 e 10.

Art. 18

Proroga dei termini

1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli 3, 6 e 10, la COVIP rappresenterà al soggetto istante tale situazione, motivandola, ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto, termine che non potrà comunque, essere superiore di ulteriori 90 giorni.

Art. 19

Pubblicità degli adeguamenti delle forme pensionistiche al decreto n. 252/2005

1. Sul sito della COVIP (www.covip.it) è data indicazione delle forme pensionistiche complementari che possono raccogliere adesioni ai sensi delle disposizioni del decreto n.252/2005 e del presente regolamento, a seguito di presentazione alla COVIP delle prescritte comunicazioni, e per le quali è in corso il procedimento di approvazione ovvero è stato conseguito il provvedimento medesimo.

Art. 20

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente regolamento sono le rispettive Direzioni di vigilanza competenti con riguardo a ciascuna delle forme pensionistiche complementari. L'articolazione delle Direzioni e le competenze delle stesse sono riportate sul sito della COVIP.

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della Direzione di vigilanza competente o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 21

Entrata in vigore e termini di applicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e si applica esclusivamente alle comunicazioni di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 252/2005 pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007.

Il Presidente: Luigi Scimìa